



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Piante: a quale distanza?

Autore: Marco Borriello | 24/12/2017



Le piante devono stare ad un certa distanza dal confine. Misure e prescrizioni di legge. In caso contrario il vicino può farle estirpare.

Non siete in buoni rapporti col vicino e volete piantare qualcosa senza avere problemi? Indubbiamente, tra le questioni conflittuali che possono sorgere tra i **vicini**, c'è anche quella relativa alle **piante**. Sappiamo, infatti, che queste possono essere molto invadenti. Ad esempio, le **radici** potrebbero estendersi nel fondo

adiacente, danneggiando qualcosa o creando disagio al proprietario confinante. Oppure, l'eccessiva crescita in altezza dell'albero potrebbe privare eccessivamente della **luce naturale** il giardino del vicino. Ebbene, anche questi aspetti sono regolati dalla legge. Questa ha lo scopo di chiarire dei requisiti minimi da rispettare nella piantagione di un albero piuttosto che di una siepe. Vediamo a quale **distanza** possono essere messe le piante.

Piante: a quale distanza dal confine?

La **distanza** delle **piante** dal confine è principalmente disciplinata dai regolamenti comunali, pertanto è buona regola informarsi presso il comune di appartenenza in cui è ubicato il terreno, dove sono poste le piante. Se come frequentemente avviene, non ci sono regolamenti comunali in merito o usi locali che governano la materia, è la legge **[1]** a stabilire quali sono le distanze minime da rispettare a questo proposito. In particolare la distanza dal **confine** deve essere:

- di tre metri per gli alberi di alto fusto (come noci, castagni, querce, ecc, il cui fusto può arrivare molto in alto);
- di un metro e mezzo per quelli non di alto fusto;
- di mezzo metro per arbusti, siepi, viti ed alberi da frutto di altezza non superiore ai due metri e mezzo.

La **distanza** va misurata dalla linea di confine alla base del tronco.

La norma, appena sinteticamente riportata, nasce ed è in vigore per uno scopo ben preciso: il **fondo confinante**, potrebbe essere:

- invaso dalle radici degli alberi o degli arbusti piantati ad una distanza minore a quella stabilita dalla legge;
- privato della luce naturale, in virtù dell'ombra provocata dalla pianta posta al confine e ad una distanza inferiore a quella stabilita dalla legge.

Muro divisorio: a quale distanza posso piantare?

Frequentemente, due proprietà adiacenti, con relativi giardini confinanti, sono divise (anche per ragioni di sicurezza) da un **muro divisorio**. Ebbene in questi casi

bisogna considerare l'**altezza** del muro e non è importante se sia o meno di proprietà comune. Se la pianta non supera la predetta altezza, la legge afferma che non sarà necessario rispettare alcuna distanza dal confine. Invece, se ad esempio l'albero supera il muro divisorio, allora è obbligatorio piantarlo lontano a sufficienza (tre metri, un metro e mezzo o mezzo metro, a seconda del tipo di pianta).

Ricordatevi sempre che se le piante risultano presenti ad una **distanza** inferiore a quella prevista dalla legge, il proprietario confinante ne può richiedere l'**estirpazione** davanti al giudice ordinario **[2]**.

Siepe alta: a quale distanza?

Abbiamo visto che le **siepi** e gli **arbusti** devono essere piantati a mezzo metro dal confine. Tuttavia per quanto siano delle piante prive di alto fusto, nel tempo potrebbero crescere molto in alto oppure semplicemente potreste trovarle ed acquistarle già alte: a che distanza vanno piantate? A questo proposito, la **Cassazione [3]** sembra applicare puntigliosamente la legge, senza fare alcuna eccezione di sorta. Ad esempio se la pianta che compone la siepe è un arbusto (quasi sempre lo sono) i giudici affermano che essendo tale è assolutamente irrilevante l'altezza e pertanto la piantagione potrà avvenire nel rispetto della distanza minima di legge di **mezzo metro**.

Note

[1] Art. 892 cod. civ. **[2]** Art 894 cod. civ. **[3]** Cass. civ. sent. n. 20155/2006.